



COMUNE DI PALERMO
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel:091/7402354 – fax:091/7402478
e-mail:segretariogenerale@comune.palermo

Palermo 30-11-2015 prot. n. 921123/USG

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

OGGETTO: “Cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio Circostrizionale. Conseguenze”. Parere.

Al Dirigente del Servizio Circostrizioni
Settore Servizi alla Collettività
Area della Partecipazione e Decentramento
SEDE

In riferimento all’argomento in oggetto si premette quanto segue.

La L.R. 26/06/2015, n. 11, recante “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circostrizionali. Disposizioni varie”, pubblicata in G.U.R.S. n. 27 del 3/7/2015, all’art. 3, prescrive l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali alle disposizioni “ di cui agli articoli 1 e 2” entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (¹).

In occasione delle attività finalizzate all’adeguamento del Regolamento sul decentramento del Comune di Palermo, da porre in essere in attuazione della superiore prescrizione normativa, Codesta funzione dirigenziale, con e-mail di data 11/11/15, ha richiesto allo scrivente di esprimere parere, nell’esercizio delle funzioni assegnategli dall’art. 97 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio Circostrizionale, eletto a suffragio universale.

Ciò in quanto, già con nota prot. n. 809676 del 21/10/2015, la S.V., nell’assenza di una puntuale disciplina legislativa, aveva formulato un’apposita richiesta di parere all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, riscontrata con nota interlocutoria prot. n. 16672 del 28/10/15, con la quale, nel chiarire che “le richieste di parere a questo Dipartimento devono essere integrate con l’avviso del Segretario dell’Ente che rappresenti l’orientamento che

¹) in applicazione dell’art. 13, comma 3, dello Statuto della Regione Siciliana, in mancanza di “diversa disposizione compresa nella [...] legge [...]” la data di entrata in vigore è “quindici giorni dopo la pubblicazione”.

L'Ente medesimo ritiene applicabile alla fattispecie secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 7/2008 del 17/03/2008", veniva comunicato che la "controversa questione" sarebbe stata "esaminata ad avvenuta acquisizione del richiesto avviso".

Nel quesito sottoposto all'Assessorato Regionale la S.V., "visto il vuoto legislativo" (2), ha chiesto di "chiarire cosa accade in caso di decesso, rinuncia, ecc. del Presidente del Consiglio Circostrizionale in carica, eletto a suffragio universale"; nello specifico si richiede se nei casi di sopravvenuta cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio Circostrizionale "decade l'intero Consiglio Circostrizionale e vengono indette nuove elezioni, nelle more delle quali si insedia un commissario, o se si procede ad elezione del nuovo Presidente e sino alle sue elezioni svolge le funzioni di Presidente il Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio".

Da ultimo, con la sopra citata e-mail, la S.V. ha provveduto ad esprimere anche il proprio parere, così testualmente formulato: "Ritengo infatti che poiché la elezione del consiglio circostrizionale è legata a quella del Consiglio comunale e che nessuna norma preveda la nomina di un Commissario, in tali casi la Presidenza debba essere assunta dal Vice Presidente".

Richiamate le superiori premesse, ai fini della formulazione del parere richiesto si osserva quanto di seguito spiegato.

L'art. 4- bis (3) della L.R. 17 settembre 1997, n. 35, al comma 1, ha previsto nella Regione Sicilia "l'elezione a suffragio universale e diretto in unico turno, contestualmente alla elezione del consiglio" del Presidente del Consiglio Circostrizionale, prevedendo, al comma successivo, che si applichino le medesime "norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il Sindaco nei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l'applicazione del sistema proporzionale", mentre la disciplina della elezione del consiglio circostrizionale è contenuta nel successivo art. 4- ter (4).

Al tal riguardo la giurisprudenza ha osservato che, con l'introduzione dei suddetti articoli, il legislatore ha inteso differenziare l'elezione del consiglio circostrizionale da quella del presidente, la cui figura è accostata a quella del Sindaco, dal momento che è eletto direttamente dai cittadini e che per la sua candidatura si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il sindaco (5).

L'art. 11 della L.R. 17 settembre 1997, n. 35 (6), rubricato "Cessazione dalle cariche", al comma 1, prevede espressamente che "La cessazione dalla carica di Sindaco [...] per decadenza,

2) Il riferimento è alla L.R. 17 settembre 1997, n. 35, "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale", e s.m.i.

3) L'articolo 4- bis è stato inserito dall'art. 9, lett. a), della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

4) Inserito dall'art. 9, lett. b), della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

5) Cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, sent. 19/11/2012, n. 2369.

6) Come modificato dalla L.R. 16-12-2000, n. 25.

dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente” non comporta la cessazione “dei rispettivi consigli che rimangono in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del Sindaco [...] da effettuare nel primo turno elettorale utile”.

Nulla prevede invece la normativa vigente in merito ad analoga fattispecie che dovesse riguardare il Presidente del Consiglio Circostrizionale, né include espressamente il caso della sua cessazione dalla carica tra quelli che hanno per conseguenza la nomina di un Commissario Straordinario ⁽⁷⁾.

In funzione di una interpretazione sistematica della richiamata normativa in materia e tenendo, altresì, conto del riportato orientamento giurisprudenziale, a parere dello scrivente, si può ritenere che la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio Circostrizionale non comporti la decadenza del Consiglio di Circostrizione.

Tale organo assembleare permarrà, dunque, in carica e l’esercizio delle funzioni del Presidente dovrà essere svolto dal Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio di Circostrizione, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento per il decentramento.

Nel caso di assenza o impedimento, quest’ultimo, in applicazione analogica dell’art. 2, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dovrà essere sostituito dal “consigliere più anziano per voti presente in aula”.

Il Vice Presidente, infine, dovrà permanere nell’esercizio delle funzioni sino al rinnovo, alla naturale scadenza, dei Consigli Circostrizionali del Comune di Palermo, dovendo escludersi la indizione di specifiche elezioni finalizzate esclusivamente alla elezione del Presidente del Consiglio di Circostrizione cessato dalla carica, in virtù della espressa previsione di cui al richiamato art. 4- bis, che prevede l’elezione del Presidente “contestualmente alla elezione del consiglio”.

Nei superiori termini viene reso l’avviso richiesto allo scrivente.

**Il Segretario Generale
Fabrizio Dall’Acqua**

⁷) Ai sensi degli artt. 55 e 145, L.R. 15-03-1963, n. 16 e s.m.i., espressamente richiamati dal comma 4, del citato art. 11, L.R. 17 settembre 1997, n. 35 e s.m.i..